

Emanato con D.R. n. 1053 del 05.06.2012, prot. n. 19551
Modificato con D.R. n. 533 del 18/05/2018, prot. n. 22342
Modificato con D.R. 351 del 6/05/2019, prot. 18690

Regolamento Generale di Ateneo

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Elezione del Rettore

Art. 3 - Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico

Art. 4 - Elezione dei rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato nel Senato Accademico

Art. 5 - Elezione dei sette docenti in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Dipartimenti nel Senato Accademico

Art. 6 - Elezione nel Senato Accademico dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti degli studenti e degli specializzandi nel Senato Accademico

Art. 8 - Norme di funzionamento del Senato Accademico

Art. 9 - Selezione per la presentazione delle candidature da parte del personale di ruolo dell'Ateneo a membro del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Nomina dei membri esterni nel Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - Elezione dei rappresentanti dei docenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio

Art. 14 - Conferimento di un nuovo mandato in caso di conclusione anticipata

Art. 15 - Procedure di convocazione e norme di funzionamento del Consiglio Studentesco

Art. 16 - Elezione del Direttore di Dipartimento

Art. 17 - Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento

Art. 18 - Elezione del Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola

Art. 19 - Funzionamento della Giunta di Facoltà/Scuola

Art. 20 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta della Facoltà o Scuola

Art. 21 - Funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo e interdipartimentali

Art. 22 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 23 - Referendum consultivi sui progetti di fusione con altri Atenei

Art. 24 - Modalità tese a garantire il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici

Art. 25 - Norme transitorie e finali

Allegato n. 1 - Elenco dei Dipartimenti dell'Ateneo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ai sensi della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di Ateneo e le

modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Ai sensi dello Statuto vigente le norme del presente Regolamento mirano ad assicurare l'autonomia dell'Università degli Studi dell'Aquila allo scopo di garantire il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2 - Elezione del Rettore

1. Il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità (di ruolo), indice con proprio decreto, l'elezione del Rettore nei tempi di cui all'art. 13, comma 6 dello Statuto.
2. Il decreto di cui al comma precedente determina:
 - la data e la sede per la presentazione delle candidature da parte di soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
 - la data di convocazione di una Assemblea elettorale aperta a tutte le componenti dell'Ateneo ed anteriore di almeno 20 giorni la prima data di votazione; tale Assemblea, nella quale vengono presentate le candidature, è coordinata dal Decano;
 - le date delle quattro votazioni di cui all'art. 13 comma 8 dello Statuto, ciascuna delle quali ha durata di un solo giorno, secondo gli orari di cui al comma 9 del presente articolo, e ciascuna votazione è intervallata dall'altra di almeno n. 3 (tre) giorni.
3. Le candidature dei soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono essere presentate con atto scritto depositato al Protocollo di Ateneo entro le 14.00 del giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, di cui al comma 2.
4. Posteriormente all'emanazione del Decreto del Decano di cui ai commi precedenti, il Senato Accademico nella prima riunione utile, nomina:
 - i membri, effettivi e supplenti (di pari numero per categoria), della Commissione Elettorale costituita da un professore ordinario, che svolge le funzioni di Presidente, e da due professori di ruolo anche associati;
 - i membri, effettivi e supplenti (di pari numero per categoria), dell'Ufficio Elettorale, costituito da tre dipendenti dell'Ateneo scelti nell'ambito del personale tecnico-amministrativo, dei quali il Presidente sia di livello EP;
 - i membri, effettivi e supplenti (di pari numero per categoria), del Seggio Elettorale, costituito da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato, da un ricercatore, da un dipendente dell'Ateneo appartenente al personale tecnico-amministrativo, con funzioni di Segretario, e da uno studente scelto fra quelli aventi diritto di voto.
5. La Commissione Elettorale sovrintende all'intera procedura elettorale, adotta le direttive organizzative necessarie impartendole – per l'esecuzione – all'Ufficio Elettorale; riceve le candidature e procede alla pubblicazione dei risultati.
6. L'Ufficio elettorale ha il compito di organizzare le operazioni di voto, curandone le modalità di svolgimento ed allestendo il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, e di curare la

stampa e la diffusione dei manifesti elettorali. Nell'esercizio di tali competenze l'Ufficio Elettorale esegue le direttive adottate dalla Commissione Elettorale.

7. Gli elenchi del personale avente diritto di voto sono predisposti dall'Ufficio del personale e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.
8. L'elettorato attivo spetta:
 - a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;
 - ai membri del Consiglio Studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nel Senato Accademico con voto pesato 0,5;
 - al personale tecnico-amministrativo, che esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori, moltiplicata per il rapporto tra i votanti e gli aventi diritto del personale tecnico-amministrativo.
9. Il Seggio Elettorale è unico ed è allestito presso gli uffici del Rettorato.
10. La qualità di membro della Commissione Elettorale, dell'Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale sono tra loro incompatibili. La sostituzione di uno o più membri della Commissione elettorale, dell'Ufficio elettorale e del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Decano solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
11. L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del giorno fissato per la votazione, per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale. Le votazioni vengono aperte alle ore 10.30 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 19.30. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sala assegnata al seggio e nello spazio immediatamente antistante possono esercitare il diritto di voto.
12. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, sottoscritta da uno dei membri del Seggio Elettorale.
13. Le votazioni sono pubbliche e possono svolgersi in modalità cartacea o in modalità elettronica.

Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino a conclusione dello stesso. Nel caso di voto elettronico lo scrutinio è immediato.

Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione elettorale. Nel caso di voto cartaceo si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio elettorale designato per la custodia degli stessi e per il loro inoltro alla Commissione elettorale.

Alla Commissione elettorale spetta il compito di pubblicare il risultato elettorale nell'albo ufficiale di Ateneo nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.

14. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito, anche a maggioranza, non oltre i cinque giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi.

Art. 3 - Elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico

1. L'elezione dei sette Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico si svolge secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo.
3. Il più anziano in ruolo dei Direttori di Dipartimento indice con decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo, l'elezione di cui al presente articolo, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni medesime.
4. Il Seggio Elettorale è unico ed è allestito presso gli uffici del Rettorato.
5. Il Seggio Elettorale, composto da un professore ordinario, da un professore associato e/o ricercatore, e da un dipendente dell'Ateneo appartenente al personale tecnico-amministrativo, con funzioni di Segretario, è nominato dal Rettore.
6. L'elezione si svolge in una sola giornata dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
7. Ciascun elettore esprime fino ad un massimo di 7 preferenze.
8. In caso di mancata copertura di uno o più seggi da assegnare, il Decano dei Direttori di Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per i seggi mancanti.

Art. 4 - Elezione dei rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato nel Senato Accademico

1. L'elezione dei rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e del ricercatore a tempo determinato nel Senato Accademico, si svolge secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati l'elettorato attivo spetta a tutti i professori associati dell'Ateneo e l'elettorato passivo ai professori associati a tempo pieno.
3. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, l'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori di ruolo dell'Università e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e l'elettorato passivo ai ricercatori a tempo pieno e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento a tempo pieno.
4. Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono predisposti dall'Ufficio del Personale dell'Ateneo e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.
6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai commi precedenti possono essere presentate candidature entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. Le candidature sono presentate dagli interessati, con dichiarazione sottoscritta, al Presidente della Commissione Elettorale. Le candidature pervenute nel termine di cui sopra sono pubblicate nell'Albo Ufficiale di Ateneo. La mancata presentazione della candidatura nel predetto termine non comporta la perdita dell'elettorato passivo da parte degli aventi diritto, ma solo la mancata menzione del relativo nominativo nei manifesti elettorali. In caso di docenti aventi cognome

identico, qualora entrambi non abbiano presentato (affatto o nel termine di cui sopra) la propria candidatura, l'indicazione sulla scheda da parte dell'elettore del solo cognome comporta la nullità del voto per impossibilità di determinazione del candidato prescelto. Invece, qualora nell'Ateneo vi siano più docenti aventi cognome identico, ma uno solo abbia presentato nel termine di cui sopra la propria candidatura, il voto espresso dall'elettore con l'indicazione del solo cognome è valido e da intendersi assegnato a tale candidato.

7. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due professori associati, i due ricercatori a tempo indeterminato e il ricercatore a tempo determinato, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio nella fascia di appartenenza; a parità di questa, la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli docenti dell'Università e, a parità anche di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
8. L'elezione dei rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato nel Senato Accademico è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla votazione.
9. L'elezione è indetta con decreto rettorale pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo almeno trenta giorni prima della data prevista per la votazione, contenente anche il numero e la localizzazione dei seggi elettorali.
10. Il Rettore nomina, con decreto, la Commissione Elettorale costituita da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato e da un ricercatore, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati. E' compito della Commissione Elettorale esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e deliberare in merito.
11. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da quattro dipendenti dell'Ateneo scelti tra il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, almeno di cat. D, avente le funzioni di Presidente, con il compito di allestire il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti e dei risultati elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale.
12. Ogni Seggio Elettorale, nominato con decreto rettorale, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, da un ricercatore e da un dipendente dell'amministrazione dell'Ateneo.
13. La sostituzione di uno o più membri della Commissione Elettorale, dell'Ufficio Elettorale o del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
14. L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del primo dei due giorni previsti per lo svolgimento delle votazioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 10.30 alle 19.30 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 17.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sala assegnata al seggio e nello spazio immediatamente antistante possono esercitare il diritto di voto.

15. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, dichiarata, mediante sottoscrizione, da uno dei membri del Seggio Elettorale.
16. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del Seggio Elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. Lo scrutinio dei voti è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.
17. Spetta alla Commissione Elettorale comunicare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore, l'esito delle votazioni, mediante pubblicazione dei risultati nell'Albo Ufficiale di Ateneo. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla promulgazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito, anche a maggioranza, non oltre i cinque giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi.
18. Trascorsi i termini previsti per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale e dopo che questa abbia deliberato in merito, gli eletti vengono nominati con Decreto Rettorale.
19. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni, assenza, morte, impedimento o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra, per la restante parte del mandato, il primo dei non eletti. In caso di mancanza si procede ad una elezione suppletiva per la restante parte di durata del mandato.

Art. 5 - Elezione dei sette docenti, in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Dipartimenti nel Senato Accademico

1. E' assegnato un seggio a ciascun Dipartimento. Qualora il numero dei posti disponibili fosse superiore al numero dei Dipartimenti, i posti rimanenti saranno assegnati in maniera proporzionale ai resti.
2. L'elezione avviene secondo le modalità indicate nel presente articolo.
3. Il Rettore con decreto, applicando il metodo di cui al comma 1, individua i numeri dei seggi da assegnare a ciascun Dipartimento e assegna al Direttore del Dipartimento il compito di svolgere le relative votazioni entro una data stabilita.
4. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti afferenti al Dipartimento e l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori, a tempo pieno.
5. Il Direttore del Dipartimento indice con proprio decreto la votazione e nomina il Seggio Elettorale, composto da un professore ordinario, da un professore associato o da un ricercatore e da un dipendente appartenente al personale tecnico amministrativo.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i docenti che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio nella fascia di appartenenza; a parità di questa, la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli docenti dell'Università e, a parità anche di questa, la maggiore anzianità anagrafica.

7. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla votazione.

Art. 6 - Elezione nel Senato Accademico dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. L'elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo in servizio alla data delle operazioni di voto e l'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
3. Gli elenchi del personale avente diritto di voto sono predisposti dall'Ufficio del Personale e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.
4. Per l'elezione dei rappresentanti possono essere presentate candidature entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. Le candidature vanno presentate dagli interessati, con dichiarazione sottoscritta, al Presidente della Commissione Elettorale. Le candidature pervenute nel termine precedente sono rese pubbliche tramite pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Ateneo. La mancata presentazione della candidatura nel predetto termine non comporta la perdita dell'elettorato passivo da parte degli aventi diritto, ma solo la mancata menzione del nominativo nei manifesti elettorali. In caso di dipendenti aventi cognome identico, qualora entrambi non abbiano presentato (affatto o nel termine di cui sopra) la propria candidatura, l'indicazione sulla scheda da parte dell'elettore del solo cognome comporta la nullità del voto per impossibilità di determinazione del candidato prescelto. Invece, qualora nell'Ateneo vi siano più dipendenti aventi cognome identico, ma uno solo abbia presentato nel termine di cui sopra la propria candidatura, il voto espresso dall'elettore con l'indicazione del solo cognome è valido e da intendersi assegnato a tale candidato.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due dipendenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli dell'Università e, a parità di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
6. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla votazione.
7. L'elezione è indetta con decreto rettorale, reso noto mediante pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo almeno trenta giorni prima della data prevista per la votazione, che stabilisce anche il numero e la localizzazione dei seggi elettorali.
8. Il Rettore nomina, con decreto, la Commissione Elettorale costituita da tre dipendenti dell'Ateneo scelti tra tutto il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, con funzioni di Presidente, almeno di categoria D, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati.
9. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da quattro dipendenti dell'Ateneo scelti tra tutto il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, quale presidente, di categoria almeno D, con il compito di allestire il materiale necessario per lo

svolgimento delle votazioni, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale.

10. Ogni Seggio Elettorale, nominato con decreto rettorale, è costituito da tre dipendenti dell'Ateneo scelti tra tutto il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, con funzioni di Presidente, almeno di categoria D.
11. La sostituzione di uno o più membri della Commissione elettorale, dell'Ufficio Elettorale e del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
12. L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del primo dei due giorni previsti per lo svolgimento delle votazioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 10.30 alle 19.00 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 17.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.
13. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, dichiarata mediante sottoscrizione da uno dei membri del Seggio Elettorale.
14. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del Seggio Elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. Lo scrutinio dei voti è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.
15. Spetta alla Commissione Elettorale comunicare l'esito delle votazioni, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla conclusione di queste, mediante pubblicazione dei risultati nell'Albo Ufficiale di Ateneo. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla promulgazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito, anche a maggioranza, non oltre i cinque giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi.
16. Trascorsi i termini previsti per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale e dopo che questa abbia deliberato in merito, gli eletti vengono nominati con decreto rettorale successivamente al quale i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assumono le loro funzioni nel Senato Accademico.
17. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni assenza, morte, impedimento o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra, per la restante parte del mandato, il primo dei non eletti. In caso di mancanza si procede ad una elezione suppletiva per la restante durata del mandato.

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti degli studenti e degli specializzandi nel Senato Accademico

1. L'elezione della rappresentanza degli studenti e degli specializzandi avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 8 - Norme di funzionamento del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico si riunisce nei locali del Rettorato dell'Ateneo o eccezionalmente in altro luogo stabilito dal Rettore. E' convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei membri dello stesso, aventi diritto a deliberare sul punto all'ordine del giorno per il quale è richiesta la convocazione.
2. Le procedure di convocazione e di funzionamento del Senato Accademico sono determinate dal "Regolamento di funzionamento degli organi collegiali" approvato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Selezione per la presentazione delle candidature da parte del personale di ruolo dell'Ateneo a membro del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (3 docenti di ruolo e 2 membri appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo), come previsto dall'art. 17 dello Statuto, sono nominati previa selezione pubblica da effettuarsi secondo le norme di seguito indicate.
2. Il bando, predisposto dal Rettore ed approvato dal Senato Accademico, indica i requisiti di partecipazione e il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Il bando contiene esplicito riferimento al contenuto dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010, con riguardo al possesso di adeguate competenze ed esperienza e contiene i criteri di verifica.
3. Il bando è emanato con decreto rettorale, inserito all'Albo Ufficiale e pubblicato sul portale di Ateneo.

Art. 10 – Nomina dei membri esterni nel Consiglio di Amministrazione

1. I due membri esterni che devono essere nominati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico, vengono scelti previo bando, predisposto dal Rettore e approvato dal Senato Accademico. Il bando indica i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione delle candidature nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo.
2. Il bando indica, altresì, il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
3. Il bando è emanato con decreto rettorale, inserito all'Albo Ufficiale e pubblicato sul portale di Ateneo.

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso aventi diritto a deliberare sul punto all'ordine del giorno per il quale è richiesta la convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
3. Le procedure di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono determinate dal "Regolamento di funzionamento degli organi collegiali" approvato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 13 - Elezione dei rappresentanti dei docenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio

1. Le elezioni dei due rappresentanti dei professori di ruolo, a tempo pieno, nell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario si svolgono secondo le modalità di seguito indicate.
2. L'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo. Il relativo elenco è predisposto dall'ufficio del personale dell'Ateneo.
3. Il Rettore nomina, con decreto, la Commissione Elettorale costituita da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, da un professore associato e da un ricercatore, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati. E' compito della Commissione Elettorale esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e deliberare in merito.
4. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da quattro dipendenti dell'Ateneo scelti tra il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, almeno di cat. D, avente le funzioni di Presidente, con il compito di allestire il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti e dei risultati elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale.
5. Ogni Seggio Elettorale, nominato con decreto rettorale, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, da un ricercatore e da un dipendente dell'amministrazione dell'Ateneo.
6. La sostituzione di uno o più membri della Commissione Elettorale, dell'Ufficio Elettorale o del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
7. L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del primo dei due giorni previsti per lo svolgimento delle votazioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 10.30 alle 19.30 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 17.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sala assegnata al seggio e nello spazio immediatamente antistante possono esercitare il diritto di voto.
8. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite

un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, dichiarata, mediante sottoscrizione, da uno dei membri del Seggio Elettorale.

9. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del Seggio Elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. Lo scrutinio dei voti è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.
10. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due professori di ruolo che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli docenti dell'Università e, a parità di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
11. Spetta alla Commissione Elettorale comunicare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore, l'esito delle votazioni, mediante pubblicazione dei risultati nell'Albo Ufficiale di Ateneo. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla promulgazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito, anche a maggioranza, non oltre i cinque giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi.
12. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni, assenza, morte, impedimento o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra, per la restante parte del mandato, il primo dei non eletti. In caso di mancanza si procede ad una elezione suppletiva per la restante parte di durata del mandato.

Art. 14 - Conferimento di un nuovo mandato in caso di conclusione anticipata

1. Nel caso di decadenza ai sensi dell'art. 50 dello Statuto o di conclusione anticipata di un mandato per dimissioni od altra causa, se non diversamente disposto dal Regolamento di Ateneo o dallo Statuto, il Rettore o l'organo competente secondo la normativa di Ateneo procede nel più breve tempo possibile, ad attivare le dovute procedure per il conferimento di un nuovo mandato, che deve comunque essere conferito entro 40 giorni.
2. La mancanza di membri, per dimissioni, decadenza o per altra causa, non inficia l'operatività dell'organo. Tale riduzione non può in ogni caso superare la quota del 30% dei componenti l'organo.

Art. 15 - Procedure di convocazione e norme di funzionamento del Consiglio Studentesco

1. Le riunioni del Consiglio Studentesco sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo di determinazione della maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza.
2. Il Consiglio Studentesco nomina al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica un biennio accademico-
3. Le procedure di convocazione del Consiglio, le norme di elezione del Presidente e del Vicepresidente e quelle relative al funzionamento del Consiglio Studentesco sono fissate dal Regolamento del Consiglio Studentesco, approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei

componenti ed emanato dal Rettore, previo parere del Senato Accademico.

4. I pareri obbligatori che il Consiglio Studentesco esprime al Senato Accademico, ai sensi del 2° comma dell'art. 20 dello Statuto, vanno resi entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Arti. 16 - Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Nel semestre antecedente la scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento il decano del Dipartimento indice con proprio decreto le elezioni per il rinnovo del Direttore. Tale decreto deve contenere:
 - l'indicazione del luogo, della data e del calendario di svolgimento di almeno n. 3 votazioni da tenersi in giorni diversi;
 - la nomina dei membri del Seggio Elettorale, scelti tra il personale docente e tecnico - amministrativo del Dipartimento medesimo, in numero compreso tra 3 e 5 a seconda delle dimensioni del Dipartimento di cui almeno un professore ordinario con funzioni di presidente;
 - la nomina di un pari numero di membri supplenti.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dalla Segreteria di Dipartimento ed è rimesso al Presidente del seggio.
3. Il Seggio Elettorale è unico ed è allestito presso i locali del Dipartimento. La sostituzione di uno o più membri del seggio, può essere effettuata dal Decano solo per comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dal membro che chiede di essere sostituito.
4. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, sottoscritta da uno dei membri del Seggio Elettorale.
5. Spetta al Presidente del seggio regolare l'accesso alla sede di votazione garantendo la segretezza del voto e il libero accesso al seggio. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ininterrottamente fino a conclusione. Al termine dello scrutinio, qualora risulti raggiunto il quorum prescritto dallo Statuto, il Presidente del seggio proclama il nuovo Direttore e trasmette gli atti al Rettore per l'adozione del decreto di nomina.
6. I ricorsi contro l'esito della votazione vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla proclamazione, al Rettore che si pronuncia entro i cinque giorni successivi.

Art. 17 Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 18 - Elezione del Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola

1. Ad ogni rinnovo triennale della Giunta il decano della Giunta medesima indice, con proprio avviso, le elezioni per il rinnovo del Presidente. Tale avviso deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data e del calendario di svolgimento di n. 3 votazioni da tenersi in giorni diversi;
 - la nomina dei membri del Seggio Elettorale, scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà o Scuola, in numero compreso tra 3 e 5 a seconda delle dimensioni della Facoltà/Scuola di cui almeno un professore ordinario con funzioni di presidente;
 - la nomina di un pari numero di membri supplenti.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Decano con l'ausilio delle Segreterie dei Dipartimenti interessati ed è rimesso al Presidente del seggio.
 3. Il Seggio Elettorale è unico.
 4. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale sottoscritta da uno dei membri del Seggio Elettorale.
 5. Spetta al Presidente del seggio regolare l'accesso alla sede di votazione garantendo la segretezza del voto e il libero accesso al seggio. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Al termine dello scrutinio, qualora risulti raggiunto il quorum prescritto dallo Statuto, il Presidente del seggio proclama il nuovo Presidente e trasmette gli atti al Rettore per l'adozione del decreto di nomina.
 6. I ricorsi contro l'esito della votazione vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla proclamazione, al Rettore che si pronuncia entro i cinque giorni successivi.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta di Facoltà/Scuola

1. La Giunta è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. Le convocazioni della Giunta di Facoltà o Scuola sono inviate per posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data prevista per la seduta. Il Presidente può convocare in via d'urgenza la Giunta di Facoltà o Scuola per comprovati motivi. In tal caso, per la validità della convocazione è necessario che l'avviso raggiunga i componenti almeno 24 ore prima della seduta. La convocazione deve contenere l'indicazione dei punti all'ordine del giorno che devono essere espressi in maniera chiara e dettagliata. Variazioni all'ordine del giorno possono essere proposte all'inizio e durante la seduta e vanno approvate a maggioranza dei presenti.
2. Le riunioni della Giunta della Facoltà o Scuola sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati a termine di legge.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto. In caso di parità il prevale il voto del Presidente.
4. Il funzionamento di ciascuna Giunta di Facoltà è disciplinato dal rispettivo Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai membri della Giunta.

Art. 20 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta della Facoltà o Scuola

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà o Scuola avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 21 - Funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo e interdipartimentali

1. Il Senato Accademico delibera il regolamento di funzionamento dei Centri di servizio e dei Centri interdipartimentali di Ateneo. Il regolamento deve in ogni caso determinare:
 - a) qualifica e funzioni del Direttore responsabile del Centro e composizione dell'eventuale Consiglio Direttivo, con le relative competenze;
 - b) modalità di erogazione dei servizi alle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Ateneo;
 - c) modalità di erogazione dei servizi ai dipartimenti interessati ed ad Enti esterni all'Ateneo;
 - d) eventuale articolazione in sedi decentrate.

Art. 22 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da 7 membri, di cui:
 - 4 esterni all'Ateneo, scelti, previo bando, dal Consiglio di Amministrazione, fra soggetti di elevata qualificazione professionale esperti nel campo della valutazione;
 - due interni all'Ateneo, di cui almeno un professore di ruolo, scelti, previo bando, dal Senato Accademico ed in possesso di elevata qualificazione professionale e scientifica;
 - uno studente eletto dal Consiglio Studentesco, secondo le norme contenute nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. I bandi per l'individuazione dei 4 membri esterni e dei due interni all'Ateneo sono emanati con decreto rettorale, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e sono pubblicati sul portale di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi indicano i requisiti di partecipazione e il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore ai 30 giorni.
3. I bandi devono contenere esplicito riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2, comma 1, lett q) della legge n. 240/2010, in termini di competenza ed esperienza e devono contenere i criteri di verifica del possesso delle competenze e dei criteri di scelta.
4. La carica di membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo è incompatibile con la posizione di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e di Direttore di Dipartimento dell'UAQ.
5. Il mandato ha durata triennale e il mandato è rinnovabile per una sola volta.
6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo nomina al suo interno un coordinatore cui spetta il compito di convocare le riunioni dell'organo. Il Nucleo interagisce con gli organi centrali di Ateneo e con il Direttore Generale.
7. Le procedure di convocazione delle riunioni, il numero di queste e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono fissate dal Nucleo stesso.
8. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera in posizione di autonomia. Ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ulteriore documentazione agli uffici amministrativi ed alle strutture

didattiche e scientifiche dell'UAQ.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Nucleo di Valutazione di Ateneo fornisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'efficienza delle strutture didattiche, scientifiche e gestionali amministrative dell'UAQ. Relativamente all'efficienza di queste ultime, il relativo parere va fatto pervenire anche al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale.
10. Ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo è attribuito, in aggiunta all'eventuale indennità di missione, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Referendum consultivi sui progetti di fusione con altri Atenei

1. I referendum consultivi sul progetto di fusione con uno più Atenei, previsti dall'art. 11 dello Statuto, sono indetti con decreto rettorale che ne fissa la data di svolgimento in un'unica giornata.
2. Il quesito sottoposto al corpo elettorale consiste nell'accettazione o rifiuto del progetto di fusione, che deve essere adeguatamente pubblicizzato sul portale di Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per la consultazione.
3. Alla votazione di ogni referendum partecipano tutti i componenti del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
4. Con lo stesso decreto rettorale viene nominata:
 - la Commissione elettorale, costituita da un professore di prima fascia che svolge le funzioni di Presidente e da due professori di ruolo anche di seconda fascia;
 - l'Ufficio elettorale, costituito da tre dipendenti dell'Ateneo, scelti nell'ambito del personale tecnico amministrativo, dei quali il Presidente è di categoria almeno D;
 - i membri dei seggi elettorali ciascuno costituito da un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore, da un dipendente dell'Ateneo appartenente al personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario, e da uno studente.
5. L'Ufficio elettorale ha il compito di organizzare le operazioni di voto, curandone le modalità di svolgimento ed allestendo il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, e di curare la stampa e la diffusione dei manifesti elettorali. Nell'esercizio di tali competenze l'Ufficio Elettorale esegue le direttive adottate dalla Commissione Elettorale.
6. La Commissione Elettorale sovrintende all'intera procedura elettorale, adotta le direttive organizzative necessarie impartendole – per l'esecuzione – all'Ufficio Elettorale; procede alla pubblicazione dei risultati.
7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto del personale docente e tecnico amministrativo sono predisposti dall'Ufficio del Personale e quelli degli studenti dall'Area Gestione Servizi Centrali. Sono rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.
8. La sostituzione di uno o più membri della Commissione elettorale, dell'Ufficio elettorale e del seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
9. L'insediamento del seggio avviene alle ore 10.30 del giorno fissato per la votazione, per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale. Le votazioni

vengono aperte alle ore 9.30 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 19.30. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sala assegnata al seggio e nello spazio immediatamente antistante possono esercitare il diritto di voto.

10. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, sottoscritto da uno dei membri del Seggio Elettorale.
11. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del seggio regolare l'accesso alla sede di votazione. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino a conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli stessi e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale, cui spetta il compito di pubblicare il risultato elettorale nell'Albo Ufficiale di Ateneo nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore.

Art. 24 - Modalità tese a garantire il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici

1. Le modalità tese a garantire il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici sono individuate dal Comitato Unico di Garanzia mediante direttive, aggiornate con cadenza biennale, e approvate dagli organi accademici.

Art. 25 – Norme transitorie e finali

1. La prima convocazione del Consiglio Studentesco verrà effettuata dal Rettore.
2. Nell'elezione dei Direttori di Dipartimento delle nuove strutture dipartimentali di Ateneo in prima applicazione il Direttore Amministrativo procederà ad assegnare temporaneamente ai nuovi Dipartimenti il personale tecnico-amministrativo già afferente alle precedenti strutture Dipartimentali, in relazione alle scelte di afferenza del personale docente ed alla riallocazione dei laboratori scientifici.
3. Se dal computo dei voti dovesse derivare un numero non intero di voti il numero sarà arrotondato all'intero superiore.

Allegato n. 1

Elenco dei Dipartimenti attivati presso l'Università degli Studi dell'Aquila

- Dipartimento di Ingegneria civile, edile – architettura, ambientale
- Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
- Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
- Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
- Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
- Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
- Dipartimento di Scienze umane